



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 27 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale di **G. & C. ENTERPRISE SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 Legge 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Carmine Toscano e Lucio Sindaco;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico.

Per la UILTuCS UIL Naz.le, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- 
- la Società – inquadrata ai fini Inps nel “settore commercio” - con comunicazione del 06.12.11, successivamente integrata con nota del 10.02.12, ha avviato procedura di mobilità dichiarando un esubero di 29 unità lavorative, su un organico complessivo, nel semestre precedente all'apertura della citata procedura, superiore alle 200 unità lavorative;
 - con note trasmesse in data 18 e 22 febbraio 2012 (prot. n. 2200 del 26.01.12), la Società ha comunicato la conclusione della fase sindacale per esaurimento del termine di legge e, pertanto, questo Ministero con nota del 13.02.12 (prot. 3313) ha convocato le Parti sociali interessate alla riunione del 15 febbraio u.s., rinviata alla data odierna su concorde richiesta delle Parti;
 - nel corso degli incontri tenutisi, le Parti hanno approfonditamente discusso della situazione occupazionale della Società, concordando sulla opportunità di accedere, in alternativa ai licenziamenti collettivi, ad un periodo di Cigs, garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori coinvolti, nelle more del superamento da parte della Società dell'attuale situazione di crisi.



TUTTO CIÒ PREMESSO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- 1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di **CIGS per cessazione di attività**, per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal 15 febbraio 2012, con riguardo ad un numero massimo di **n.15 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza ai punti vendita di Vibo Valentia n.2 lavoratori, Vimodrone n. 2 lavoratori, Livorno n.2 lavoratori, Pontecagnano n.3 lavoratori, Brindisi n.3 lavoratori, Triggiano (BA) n. 1 lavoratore e Sede di Napoli n.2 lavoratori, ad esclusione dei lavoratori con contratto di apprendistato, per i quali, in data odierna, le Parti hanno sottoscritto apposito verbale governativo per il ricorso alla CIG in deroga. Si precisa, altresì, che con riguardo alla sede di Napoli i due lavoratori interessati dalla CIGS svolgono mansioni di ispettori di zona Centro nord e Centro sud con riguardo agli altri punti vendita in chiusura.
- 2) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **Cigs a zero ore senza rotazione** stante la progressiva chiusura dei relativi punti vendita.
- 3) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- 4) Quale Piano di gestione degli esuberanti, l'Azienda dichiara che è in programmazione l'apertura di nuovi punti vendita a fronte della promozione di un nuovo *brand* commerciale. Pertanto, sarà offerta ai lavoratori la possibilità di ricollocarsi nei negozi di nuova apertura. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori posti in CIGS, che la Società procederà alla collocazione in mobilità degli stessi, sulla base esclusiva del criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro, a fronte della corresponsione di incentivi all'esodo, come meglio definiti in separata intesa. Le Parti, pertanto, concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 14.2.2013.
- 5) Le Parti concordano di incontrarsi, in sede territoriale, su richiesta di una delle stesse ed, in sede nazionale, entro il mese di ottobre p.v. al fine di verificare l'attuazione del programma di apertura dei nuovi punti vendita come suindicato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 e la procedura di licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

G.& C. ENTERPRISE SPA



FILCAMS CGIL



FISASCAT/CISL



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

